

Documento tecnico integrativo alla progettazione e realizzazione degli allestimenti per le Caffetterie dei Musei Civici di Venezia

La presente relazione costituisce un documento tecnico integrativo delle prescrizioni da osservare nella progettazione e nella realizzazione degli allestimenti per le sedi delle Caffetterie interne al circuito dei Musei Civici di Venezia.

Di seguito l'elenco delle disposizioni a cui è tenuto il Concessionario:

- Il Concessionario, nella redazione del progetto allestitivo, deve tenere conto del D.M. 569/92 e di quanto stabilito nella pratica di Prevenzione incendi generale della sede in cui è ubicata la Caffetteria;
- Il Concessionario che nel progetto prevede di realizzare e/o modificare impianti elettrici deve garantire il rispetto delle disposizioni contenute nella Legge 1 Marzo 1968, n. 186 e nel D.M. 22 Gennaio 2008, n. 37 e s.m.i. Nel caso di modifiche o integrazioni all'impianto di illuminazione di emergenza, il concessionario deve rispettare i requisiti minimi previsti rispettivamente dal D.M. 569/92, dalla Norma CEI 64-15 e dalla Norma UNI EN 1838.
- Il Concessionario deve fornire alla Fondazione, in concomitanza con il progetto di allestimento, il calcolo del carico di incendio degli allestimenti.
Il suo valore non dovrà superare 10 kg/m^2 di legna standard corrispondente a 185 MJ/m^2 .
Come previsto dal D.M. 569/92, infatti, il carico d'incendio relativo agli arredi e al materiale da esporre, di tipo combustibile, con esclusione delle strutture e degli infissi combustibili esistenti, non può superare i dieci chili di quantità equivalente di legno per metro quadrato in ogni singolo ambiente. I nuovi elementi di arredo dovranno essere selezionati in base al loro comportamento nei riguardi dell'incendio, con preferenza da accordare ai materiali in "Classe 0" di reazione al fuoco (incombustibile) o, in subordine, in "Classe 1" di reazione al fuoco. Quelli combustibili dovranno possedere le seguenti caratteristiche di reazione al fuoco:
 - a) i materiali di rivestimento dei pavimenti devono essere di classe non superiore a 2;
 - b) i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambi i lati e gli altri materiali di rivestimento devono essere di classe 1;
 - c) i mobili imbottiti devono essere di classe 1 IM.

I materiali citati devono essere certificati nella prescritta classe di reazione al fuoco secondo le specificazioni del Decreto Ministeriale 26 giugno 1984 aggiornate con i D.M. 15/03/2005 e D.M. 16/02/2009.

In ogni caso tutti i materiali che vengono installati devono essere classificati ai sensi della richiamata normativa.

Si specifica che il procedimento di calcolo del carico di incendio deve essere basato sulle indicazioni contenute nel D.M. 09.03.2007 e deve fornire il valore " q_f " cioè è il valore nominale del carico d'incendio specifico;

- Per le componenti di impianti tecnologici devono essere utilizzati esclusivamente materiali non propaganti la fiamma ed a bassa emissione di prodotti della combustione in conformità alle vigenti Norme CEI applicabili al caso in oggetto. In particolare i cavi devono essere di tipo N07G9-K unipolari per energia con mescola elastomerica senza guaina con conduttori flessibili per posa fissa, non propaganti l'incendio e la fiamma e a bassa emissione di fumi opachi e di gas tossici e corrosivi, esenti da alogeni, conformi alle Norme CEI 20-38/1, 20-22/1, 20-22/2, 20-22/4, 20-22/5, 20-37/5, 20-37/7, Direttiva B.T. 73/23 CEE e 93/68 CEE oppure di tipo FG7(0)M1 multipolari per comandi e segnalazioni isolati con gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità sotto guaina termoplastica con conduttori flessibili per posa fissa, non propaganti l'incendio e a bassa emissione di fumi opachi e di gas tossici e corrosivi, conformi alle Norme CEI 20-13, 20-22/1, 20-22/2, 20-22/3, 20-22/4, 20-22/5, 20-37/5, 20-37/7, Direttiva B.T. 73/23 CEE e 93/68 CEE.
- Il Concessionario deve prevedere idonee soluzioni affinché sia garantita la ventilazione naturale delle sale in caso di incendio. Tale ventilazione è realizzata tramite le finestre: gli allestimenti e gli elementi connessi (paramenti, tende, mascherature, ecc.) devono lasciare libera almeno la metà superiore delle finestre in modo da permettere, in condizioni di incendio, lo smaltimento di calore, fumi e prodotti della combustione verso l'esterno;
- Il Concessionario deve prevedere percorsi di esodo con larghezza media pari ad almeno 120 cm con passaggi minimi, se necessario, non inferiori a 90 cm. Gli allestimenti devono inoltre prevedere idonei punti dove collocare cartelli, posti ad intervalli regolari di trenta metri, sui quali devono essere indicate, in modo chiaro e leggibile, le istruzioni sul comportamento che le persone devono adottare, nel caso di pericolo, e che sono redatte in conformità alle disposizioni dell'art.11 del D.M. 569/92;

- Il Concessionario deve prevedere idonee soluzioni affinché tutte le aree dei punti vendita siano facilmente accessibili e praticabili da soggetti con limitate o impedito capacità motorie o sensoriali. I percorsi fra gli allestimenti devono essere tali da permettere l'agevole e sicuro esodo verso le uscite di piano in funzione delle capacità motorie di soggetti disabili eventualmente coadiuvati dall'azione di aiuto e supporto del personale addetto con specifiche funzioni assegnate durante le operazioni di sfollamento in caso di incendio. Devono essere applicati i principi generali di progettazioni contenuti nella Legge 09.01.1989, n.13, nel D.M. 14.06.1989, n.236, nella Circolare del Ministero dell'Interno 01.03.2002, n.4 e nel D.M. 28.03.2008.
- Il Concessionario è tenuto ad effettuare la valutazione del rischio d'incendio dell'attività insediata e di adottare le misure gestionali previste dal D.M. 569/92 e dal D.M. 10/03/1998.

In tutti gli ambienti affidati è vietato l'uso di fiamme libere, fornelli, stufe a gas, stufe elettriche con resistenza in vista, stufe a kerosene, apparecchi a incandescenza senza protezione nonché il deposito di sostanze che potrebbero, in qualsiasi modo, provocare incendi o esplosioni;

La sede non dispone di spazi ad uso magazzino, compartimentali ed adeguati secondo le norme in vigore di prevenzione incendi (per contenere grandi quantitativi di prodotti), il Concessionario dovrà pertanto organizzarsi sotto l'aspetto logistico in base agli spazi disponibili.